

TI_GERICHTE 52.2002.368 vom 2. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.368

FR: TI_GERICHTE 52.2002.368 du 2 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.368 del 2 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, uno straniero può essere espulso quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Tale provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). L'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 LDDS). Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 prima frase ODDS). Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS, applicabile per analogia anche nel caso previsto all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: cfr. Wisard, *Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile*; pagg. 108-109). La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 terza frase ODDS). 3. In concreto, dal 1° gennaio al 31 marzo 1991 _____ ha percepito dall'assistenza pubblica complessivamente fr. 2'600.–, dal 1° gennaio al 31 marzo 1996 fr. 2'700.– e dal 1° marzo 1999 al 30 giugno 2002 fr. 59'640.–, per un totale di fr. 64'940.–, già dedotto l'importo di fr.47'589.65 quale anticipo alimenti in favore del figlio _____ (v. scritti 27 marzo e estratto conto 19 luglio 2002 dell'USSI alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione rispettivamente al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Dal 2001 essa beneficia inoltre regolarmente di un sussidio assistenziale di fr. 1'988.– mensili integrativo agli alimenti per tutte le necessità dell'economia domestica in attesa di una decisione AI. Di conseguenza, l'insorgente essendo dal 2001 a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante, le condizioni per l'espulsione previste dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS sarebbero adempiute. Ci si può invero chiedere se l'interessata dovrà ricorrere a tali sussidi anche in futuro. Sia come sia, il quesito può rimanere indeciso per i motivi che verranno esposti in seguito. 4. La decisione impugnata deve rispettare il principio di proporzionalità. In questo senso, bisogna segnatamente tenere conto della gravità della colpa dell'insorgente. Durante il suo

soggiorno in Svizzera _____ ha lavorato come impiegata per poi svolgere l'attività di ausiliaria aiuto domiciliare. Essa si è pure trovata a diverse riprese senza lavoro. Dal 1° marzo 1999 l'insorgente è a carico dello Stato in modo continuo e l'11 maggio 2001 ha chiesto una rendita di invalidità perché soffre di fibromialgia e di depressione. Inoltre, a partire dal 2001, essa beneficia regolarmente di un sussidio assistenziale di fr. 1'988.– mensili. Come adduce il Governo, il fatto di aver inoltrato una domanda per una rendita AI non significa ancora che la ricorrente ne abbia diritto. D'altra parte, però, l'esito della procedura di invalidità è determinante per stabilire se i motivi per ottenere l'assistenza pubblica erano fondati. A maggior ragione dal momento che il Consiglio di Stato ha stabilito che l'interessata si trova in malattia sin dal 1998 (risoluzione governativa ad 4, pag. 8). Tuttavia dagli atti non è dato sapere se la procedura AI sia giunta a conclusione e con quale esito, in altre parole se tale instabilità professionale fosse imputabile alla ricorrente stessa. Trattandosi di aspetti di certo rilievo nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti, ne discende che lo stato di fatto, così come risulta dalla sentenza del Consiglio di Stato e dall'inserito di causa, è incompleto e non permette di decidere se la minaccia di espulsione sia opportuna. 5. In simili circostanze ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'inchiesta quo alla procedura AI della ricorrente. Il ricorso va quindi accolto e la decisione del Consiglio di Stato annullata. Visto l'esito del ricorso e considerato che l'insorgente è indigente, la domanda di assistenza giudiziaria, comprensiva del gratuito patrocinio, va accolta. Non si assegnano per contro ripetibili (v. STA 3 giugno 1998 in re K. E. R.). Per questi motivi, visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1, 4, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmM, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto come ai considerandi. §. Di conseguenza: 1.1 la decisione 3 settembre 2002 (n. 4205) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta. §. Di conseguenza la patrocinatrice della ricorrente è invitata a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede. 4. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario